

DISCIPLINA DELL'ADESIONE AI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA - CHIARIMENTI

Alcune imprese hanno segnalato di aver ricevuto da uffici dell'INPS l'indicazione che Fondimpresa avrebbe la possibilità di collocare la loro adesione non alla data in cui è stata accettata e registrata dall'INPS ma al momento della richiesta iniziale di iscrizione non accolta dall'Istituto.

Si tratta di aziende aderenti ad altro Fondo, che hanno effettuato la domanda di adesione a Fondimpresa senza revocare la precedente iscrizione, per le quali l'INPS ha accolto e registrato l'adesione solo successivamente, quando è stata accompagnata dalla revoca della precedente iscrizione.

E' importante tenere ben presente, al riguardo, che solo l'INPS può legittimamente assumere decisioni in merito al riconoscimento e alla decorrenza dell'adesione, mentre tale comportamento non può essere adottato dai Fondi, in quanto sarebbe in palese contrasto con la normativa vigente.

L'art. 118 della L. 388/2000 e s.m. dispone infatti che sia l'INPS a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi nonché a fornire loro, tempestivamente e con regolarità tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro.

La modalità di iscrizione e il versamento dei contributi sono materie disciplinate dalla legge e ai Fondi interprofessionali non è pertanto lasciata alcuna discrezionalità nella registrazione delle adesioni, che, infatti, vengono acquisite esclusivamente in forma elettronica dal sito riservato dall'INPS ai Fondi.

Nel momento in cui l'INPS ha rifiutato la domanda di adesione a Fondimpresa inoltrata da un'azienda, perché non conforme alle modalità stabilite dall'Istituto (contestuale revoca della precedente iscrizione ad altro Fondo), appare quindi evidente che il Fondo non può accettare l'iscrizione rigettata dall'INPS.

Tanto meno, una volta andata a buon fine presso l'INPS la successiva richiesta di adesione, Fondimpresa può accordarsi privatamente con il Fondo di provenienza dell'azienda, secondo la riferita ipotesi che sarebbe stata prospettata da uffici dell'INPS, per retroagire l'adesione alla data del fallito tentativo, visto che proprio l'INPS ha respinto tale richiesta dopo aver posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

La modifica retroattiva dello stato di adesione e della sua decorrenza andrebbe a ledere, oltre alla normativa vigente, anche il principio di parità di trattamento rispetto alle aziende aderenti in regola con l'iscrizione e con i versamenti, che sono le uniche titolate ad avere accesso ai finanziamenti del Fondo.

L'eventuale riconoscimento della dichiarazione di adesione inizialmente non accolta spetta esclusivamente all'INPS al quale le aziende che ritengono di averne diritto devono effettuare la motivata richiesta di riesame.

Roma, 15 maggio 2012